



Berna, il 31 gennaio 2024

Destinatari:

Governi cantionali

Revisione totale della legge sul diritto penale amministrativo: apertura della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

in data 31 gennaio 2024 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito al progetto di revisione totale della legge sul diritto penale amministrativo.

Il termine di consultazione scade il 10 maggio 2024.

La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) si applica quando un'unità amministrativa federale è incaricata di perseguire e giudicare dei reati. È entrata in vigore il 1° gennaio 1975. Da allora è stata oggetto di 21 modifiche parziali ma di nessuna revisione totale. È stata esclusa in particolare dall'unificazione del diritto di procedura penale che nel 2007 ha portato all'adozione del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), a causa del tempo che avrebbe richiesto la sua integrazione. Il diritto penale amministrativo rientra a pieno titolo nel diritto penale e si devono quindi applicare i principi del diritto penale ordinario. La sua attuazione da parte di unità amministrative, e non da parte di autorità giudiziarie, richiede tuttavia accorgimenti particolari. Per tale motivo l'avamprogetto di legge sul diritto penale amministrativo e la procedura penale amministrativa (AP-DPA) poggia sui seguenti principi:

- è mantenuta la competenza delle unità amministrative per perseguire e giudicare i reati di diritto penale amministrativo;
- sono mantenute la competenza di principio delle autorità giudiziarie cantionali per il giudizio di merito e la competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per giudicare i reclami contro gli atti di procedura. La Confederazione continuerà a indennizzare i Cantoni per le spese processuali ed esecutive non pagate dal condannato;
- è mantenuta la possibilità per le unità amministrative di fare direttamente ricorso al sostegno delle polizie cantionali, mediante l'assistenza giudiziaria. D'ora innanzi anche la polizia giudiziaria federale sarà a disposizione dell'amministrazione;



- sono soppresse le competenze dei pubblici ministeri dei Cantoni e della Confederazione: se il merito della causa deve essere giudicato da un tribunale, il diritto vigente prevede che l'unità amministrativa competente invii il fascicolo al pubblico ministero cantonale o federale all'attenzione del tribunale di primo grado o del Tribunale penale federale. Il pubblico ministero (cantonale o federale) ha in seguito la qualità di parte nel procedimento giudiziario. Nella pratica il ruolo del pubblico ministero è per lo più limitato all'invio del fascicolo al tribunale competente. L'AP-DPA prevede quindi che sia la stessa unità amministrativa ad adire direttamente il tribunale competente e a promuovere da sola l'accusa nel procedimento giudiziario;
- è mantenuta l'applicabilità della parte generale del Codice penale (CP; RS 311.0) nel diritto penale amministrativo, fatte salve le deroghe imposte dalle particolarità del diritto penale amministrativo;
- la procedura è modernizzata dall'allineamento di principio al CPP. Infatti, il CPP ha unificato il diritto processuale penale stabilendo gli standard applicabili alle procedure cantonali e federali. È inoltre stato riveduto il 17 giugno 2022 (FF 2022 1560). Deve quindi costituire il parametro di riferimento. Il diritto penale amministrativo deve quindi derogare al CPP soltanto nella misura del necessario per tenere conto delle sue specificità;
- i provvedimenti coercitivi sono disciplinati in modo coerente e uniforme per tutto il settore del diritto penale amministrativo. Ora, i giudici dei provvedimenti coercitivi dei Cantoni fungeranno da giudici dei provvedimenti coercitivi della Confederazione nelle cause di diritto penale amministrativo, comprese le procedure di dissigillamento attualmente svolte dal Tribunale penale federale. La Confederazione indennizzerà i Cantoni per queste prestazioni.

Attiriamo infine la Vostra attenzione sul capitolo 3.2.2 del rapporto esplicativo in cui il Consiglio federale ha esaminato diverse opzioni riguardanti la competenza di perseguire e giudicare le infrazioni penali previste dalla legge federale del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1). Tra le opzioni esaminate e rifiutate vi è l'ipotesi di un trasferimento di competenza a favore della giurisdizione penale cantonale.

La documentazione relativa alla consultazione è reperibile sul seguente sito:
[Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\).](#)

Oltre al parere sull'avamprogetto, vorremmo anche sapere quali conseguenze sulle finanze e sull'effettivo di personale risulteranno per il Vostro Cantone dalle disposizioni proposte.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:



info.strafrecht@bj.admin.ch.

Vi invitiamo a indicare una persona di contatto e le sue coordinate per eventuali domande.

Per chiarimenti e maggiori informazioni siete pregati di rivolgervi a Patrick Rohner (tel. 058 462 47 46 ; patrick.rohner@bj.admin.ch) e David Steiner (tel. 058 462 41 03 ; david.steiner@bj.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione Vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Beat Jans
Consigliere federale